

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Stendere il bucato all'esterno: normativa e regolamento comunale

divisionebusiness · Tuesday, October 19th, 2021

Far **asciugare il bucato all'esterno della casa** è una prassi molto comune, specie durante la stagione estiva quando il clima è più mite e le belle giornate sono più frequenti. In alcuni casi, però, stendere biancheria e abiti fuori dalla propria abitazione non è consentito, benché non esista alcuna legge specifica che lo vieti. Di contro, quando si abita in un condominio, oppure in un'abitazione indipendente con balconi e terrazzi che insistono su di una strada accessibile al pubblico, non sempre è possibile stendere il bucato all'esterno. In questo articolo, spieghiamo perché, a seconda dei casi.

Normativa e giurisprudenza

Come già accennato, non esiste una legge che vieta esplicitamente di stendere i panni all'esterno della propria abitazione, usando gli stenditoi attaccati su terrazzi e balconi. Ciò nonostante, esiste un'ampia giurisprudenza che, in linea di principio, consente di lasciar asciugare il bucato all'aperto, **a patto che non vi sia il gocciolamento** dei residui d'acqua proveniente dai panni stesi. È quanto si evince da due sentenze della Suprema Corte di Cassazione (6129/2017 e 8223/2018) dal momento che, in sostanza, se un condomino fa gocciolare il proprio bucato sul balcone di un altro appartamento, impone una sorta di 'servitù' su quest'ultimo. In aggiunta, il gocciolio potrebbe, al contempo, rappresentare una **molestia** nei confronti degli altri coinquilini (lo afferma la sentenza del 3 ottobre 2017 emessa dal Tribunale di Bari), dal momento che potrebbe ingenerare uno stato di fastidio e inquietudine negli altri condomini.

Come osserva **un articolo de Il Sole 24 Ore**, esporre all'esterno il bucato umido, in maniera prolungata e reiterata, può rappresentare una condotta assimilabile al **"getto di cose pericolose"**, previsto dall'articolo 674 del codice civile.

Regolamenti condominiali

In virtù di quanto sottolineato fin qui, chi abita in un appartamento all'interno di un condominio deve valutare attentamente se e quando stendere il bucato all'aperto. In linea di principio, è sufficiente far riferimento al **regolamento condominiale**, per quanto concerne gli spazi interni all'edificio (ossia che non insistono sulle strade o altri spazi pubblici) e le parti in comune. Generalmente, il regolamento stabilisce chiaramente se e quando è possibile stendere il bucato su terrazzi e balconi, in maniera tale da preservare i rapporti di buon vicinato.

Il regolamento del Comune di Legnano

I panni stesi su terrazzi e balconi esterni, ossia che insistono su spazi pubblici, vengono generalmente considerati **lesivi del decoro urbano ed architettonico**. Per questo motivo, ancor prima dei regolamenti condominiali, sono le disposizioni comunali a vietare l'esposizione del bucato sulle facciate esterne degli edifici.

Nello specifico, il **Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Legnano**, all'articolo 37, stabilisce che, per preservare *“il decoro dell'ambiente urbano”* è **vietato stendere tappeti, panni e oggetti simili** in aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio *“nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti le pubbliche vie”*. In sostanza, non si può stendere il bucato al di fuori del perimetro di terrazzi e balconi se questi affacciano su una strada o un'area pubblica.

Come rimediare alla mancanza di spazio per il bucato

Chi non ha un'asciugatrice in casa, né dispone di un ampio balcone interno, può trovare delle soluzioni alternative per asciugare il proprio bucato. Gli **stendibiancheria online che trovi su e-commerce come StendiNik**, ad esempio, rappresentano un'opzione pratica e versatile, in quanto sfruttano un semplice meccanismo di saliscendi e possono essere installati sia all'esterno che all'interno della casa. In particolare, è possibile montarli in bagno, per sfruttare una parete libera, oppure sopra la vasca da bagno (se non viene usata spesso); in alternativa, può essere utilizzato per ottimizzare spazi esterni alla casa come ballatoi e balconi.

This entry was posted on Tuesday, October 19th, 2021 at 10:03 am and is filed under [Altre news](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.